



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA

Alla Ditta Barbieri S.r.l.
Via Garibaldi, 56
26040 SCANDOLARA RAVARA (CR)
PEC:barbieri@casellapec.info

Al Dott. Ing. Ivano Ferrari
Via Decia, 42
26013 CREMONA
PEC:ivano.ferrari@ingpec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di
26040 SCANDOLARA RAVARA (CR)
PEC:suap.scandolararavara@pec.regione.lombardia.it

Pratica VV.F. N. 21866 - CODICE PIN:17378

OGGETTO: VALUTAZIONE PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DA UTILIZZARE IN PARTE COME REPARTO DI LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E IN PARTE COME DEPOSITO DI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI (CORDAMI IN PLASTICA).

Ditta Barbieri S.r.l.
Sita a Scandolara Ravara (CR) in via Garibaldi, 54

Attività individuata ai nn. 44.2/C - 44.3/C dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011

Con riferimento alla istanza di cui in oggetto, presentata in data **21.03.2019** con prot. n. **5193** dal titolare dell'attività indicata, si trasmette il parere di questo Comando in merito alla conformità del progetto alla vigente normativa antincendio, espresso a seguito di esame effettuato dal "Funzionario Istruttore".

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Filippo FIORELLO

OGGETTO: VALUTAZIONE PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DA UTILIZZARE IN PARTE COME REPARTO DI LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E IN PARTE COME DEPOSITO DI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI (CORDAMI IN PLASTICA).

**Ditta Barbieri S.r.l.
Sita a Scandolara Ravara (CR) in via Garibaldi, 54**

Attività individuata ai nn. 44.2/C - 44.3/C dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011

Con riferimento alla istanza presentata dalla ditta in oggetto, acquisita agli atti di questo Comando con prot. n.5193 del 21.05.2019, visti il D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, si esprime, per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione pervenuta, siano osservati i criteri e le norme di sicurezza antincendio di seguito indicate:

1. Siano rispettate le disposizioni indicate nel D.M. 10.03.1998 e s.m.i.;
2. Siano rispettate le disposizioni indicate nel D.Lgs. N. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.;
3. L'impianto idrico antincendio sia progettato, realizzato e collaudato in modo da essere conforme alla norma UNI 10779:2007 per aree di livello 2 (due). Le alimentazioni idriche dell'impianto siano conformi alle norme UNI EN 12845:2009 e UNI 11292:2008.
4. Gli impianti elettrici e di messa a terra devono essere realizzati conformemente alla L. 186/68, al D.M.37/2008 e al D.P.R. 462/2001;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011

A lavori ultimati codesta Ditta dovrà inoltrare al Comando Provinciale, anche attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. mediante mod. PIN 2-2018, con la documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 07.08.2012 (G.U. n. 201 del 29.08.2012) e s.m.i.. Alla Segnalazione dovranno essere allegati:

- a) asseverazione, mod. PIN 2.1-2018 attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- b) copia del presente parere tecnico nel caso di attività di categoria B e C;
- c) attestato del versamento effettuato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 con le tariffe di cui al D.M. 02.03.2012 (G.U. n. 71 del 24.03.2012), a mezzo di conto corrente postale n. 10786267 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Cremona con la seguente causale: "Servizi a pagamento resi dai VV.F.";
- d) certificazioni e dichiarazioni conformi al D.M. 07.08.2012 (G.U. n. 201 del 29.08.2012) e in particolare:

1. Certificato attestante la rispondenza, alle norme di prevenzione incendi, delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o di separazione (allegati A-B-C-D al D.M. 16.02.2007). Tale certificato deve essere emesso utilizzando la modulistica emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, comprendente:

a) Mod. PIN 2.2-2018 - CERT.REI - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
Con il D.M. 16/02/07 il professionista che redige la certificazione, effettua liberamente le valutazioni con riferimento ai metodi previsti (sperimentale, analitico, tabellare) nei limiti consentiti dai riferimenti tecnico-normativi presi a supporto, che dovranno essere espressamente citati.

b) Mod. PIN 2.3-2018 - DICH.PROD - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte.
Il modello è riferito ai prodotti da costruzione sia per corrispondere alle esigenze connesse alla commercializzazione di prodotti marcati CE, sia per uniformare la documentazione relativa ai prodotti che devono

possedere caratteristiche di reazione al fuoco (omologati e non homologati) o di resistenza al fuoco (omologati o non homologati) nonché dei dispositivi di apertura delle porte.

Si evidenzia che detto modello deve essere sottoscritto esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006.

Il professionista redige la dichiarazione dopo aver, nell'ordine:

1. accertato che i prodotti impiegati in opera rispondono alle prestazioni richieste nel progetto approvato;
2. preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore;
3. verificato la corretta posa in opera degli stessi o direttamente o tramite l'acquisizione di dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori.

Le suddette funzioni possono essere svolte dal professionista nel corso delle varie fasi realizzative dell'opera in qualità di tecnico incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero di assistente degli stessi, solo in assenza delle figure suddette, il professionista che redige la dichiarazione potrà essere un tecnico incaricato della verifica finale.

Per ciascun prodotto tipo il professionista deve fornire indicazioni identificative del prodotto, della sua collocazione nella planimetria allegata e della documentazione raccolta e consegnata al titolare dell'attività che dovrà essere resa disponibile qualora ritenuto necessario dal responsabile VV.F. dell'istruttoria tecnica.

La documentazione deve essere almeno la seguente:

1. **Prodotti homologati:** dichiarazione di conformità e dichiarazione di corretta posa;
2. **Prodotti marcati CE:** copia dell'etichettatura (o dichiarazione di conformità CE o certificazione di conformità CE redatte secondo le indicazioni riportate in allegato alla norma armonizzata di riferimento), documentazione di accompagnamento alla marcatura CE (riportante le caratteristiche prestazionali e le eventuali particolari condizioni per l'impiego del prodotto) e dichiarazione di corretta posa in opera;
3. **Prodotti classificati per la reazione al fuoco non ricadenti nei casi 1) e 2):** copia del certificato di prova ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/84 e dichiarazione di corretta posa in opera;
4. **Prodotti classificati per la resistenza al fuoco nei casi 1) e 2):** mod. PIN 2.2-2018 CERT.REI e dichiarazione di corretta posa in opera.

2. Impianti ricadenti nel campo di applicazione D.M. 22 gennaio 2008. n. 37.

Impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

- ☐ **Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**
- ☐

La documentazione da allegare è rappresentata dalla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37 del 2008 corredata degli allegati obbligatori. Il progetto e altra documentazione esplicativa sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.

3. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione D.M. 22 gennaio 2008. n. 37.

Il regolamento si applica a tutte le tipologie di "impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze".

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3 dell'allegato II al D.M. 7 agosto 2012, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è unicamente la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del menzionato regolamento, redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto.

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli; limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rivelazione e segnalazione d'incendio) lo schema dell'impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati, dovranno essere acquisiti solo qualora non siano già compresi nella documentazione allegata all'istanza di parere di conformità sul progetto di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/2008, ovvero nel caso in cui siano state apportate modifiche significative in corso d'opera rispetto alla documentazione presentata.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa, eventualmente sul mod. PIN. 2.5-2014 CERT.IMP., da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).

4. Impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 (p.e. impianti per l'evacuazione del fumo e del calore) dovrà essere predisposto e consegnato al Comando provinciale VV.F.:

- a. **Mod. PIN 2.4-2018 - DICH.IMP.** nel caso sia stato redatto il progetto dell'impianto;
- b. **Mod. PIN 2.5-2018 - CERT.IMP.** in assenza del progetto dell'impianto.

Si evidenzia che nel corso d'esecuzione dei lavori dovranno essere approntate idonee misure ed accorgimenti atti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei presenti nel rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e della normativa vigente comunque applicabile allo specifico caso.

Si rende noto, infine, che il regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 (G. U. n. 221 del 22.09.2011) ha introdotto due nuovi procedimenti volontari: il *Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)*, di cui all'art. 8, per l'esame preliminare della fattibilità di progetti complessi di attività soggette di cui all'allegato I, categorie B e C, e le *Verifiche in corso d'opera*, di cui all'art. 9, per la richiesta al Comando, da parte dei titolari delle attività, di visite tecniche da effettuarsi durante la realizzazione dell'opera.

Si precisa che il N.O.F. e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del nuovo regolamento.

Il Funzionario Istruttore
Sostituto Direttore Antincendi Capo Esperto
Geom. Alfredo ALVIGGI